

Registro Ordinanze n. 4897

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure urgenti a tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

Visti :

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 1 aprile 2020;

Preso atto che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020, gli effetti delle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, adottate con i precedenti DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, sono stati prorogati al 13 aprile 2020;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti:

- n. 4895 del 18 marzo 2020, con la quale è stato interdetto fino al 3 aprile 2020 l'accesso al pubblico delle ville comunali e altri spazi pubblici di aggregazione, di tutti gli impianti sportivi del territorio comunale, nonché dei cimiteri comunali;
- n. 4896 del 26 marzo 2020, con la quale le farmacie del territorio comunale sono state autorizzate fino al 3 aprile 2020 ad espletare il servizio di assistenza farmaceutica “a battenti chiusi”, anche negli orari di apertura al pubblico;

Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e della presenza di casi sul territorio comunale;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, in base al quale i sindaci possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visti gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. l'efficacia delle ordinanze n. 4895 del 18 marzo 2020 e n. 4896 del 26 marzo 2020 è prorogata fino al 14 aprile 2020;
 2. il punto c) della parte dispositiva dell'ordinanza n. 4895 del 18 marzo 2020 è sostituito dal seguente:
-

“c) **interdizione al pubblico dei cimiteri comunali**, fatta salva l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione e tumulazione dei feretri, ammettendo la presenza per l’estremo saluto dei parenti più prossimi e sino ad un massimo di 6 persone.”;

3. le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Avigliano e sul sito istituzionale dell’ente, dandone massima diffusione anche attraverso gli organi di informazione;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Prefettura di Potenza
 - alla Questura di Potenza
 - alla Presidenza della Giunta regionale
 - alle farmacie presenti sul territorio comunale
 - all’ordine dei farmacisti della Provincia di Potenza
 - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza
 - al Comando stazione Carabinieri di Avigliano e di Lagopesole
 - al Comando stazione Carabinieri forestali di Lagopesole
 - al Comando di Polizia locale
 - al Responsabile del Settore 3 *“Pianificazione, gestione e tutela del territorio”*
 - ai gestori degli impianti sportivi, per il tramite del Responsabile del Settore 1 *“Affari generali, istruzione, cultura, servizi alla persona”*.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Basilicata entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Avigliano, 3 aprile 2020

IL SINDACO
Vito Summa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)
